



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Tecnico
Responsabile: Geom. Giovanna Pelloli

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 129 DEL 29/12/2022

Oggetto :

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA FRAZIONE DI
GREVO PER L'ANNO 2023 A ENEL SOLE S.R.L. CIG
ZBF39543D2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 09.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024;
- DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 35 in data 27.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2022/2024 nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;
- RICHIAMATO il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cedegolo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2022;
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- RILEVATO che, ai fini del presente atto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la geom. Giovanna Pelloli, già nominata responsabile del Servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP. con provvedimento del Sindaco ing. Andrea Bortolo Pedrali n. 26 del 04.06.2022, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
- CONSIDERATO che mediante le suddette deliberazioni è stato assegnato in gestione al Servizio Tecnico il seguente macroaggregato 10051.03 (capitolo di P.E.G. 1941) del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio finanziario 2023 per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 18.03.2022 ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di illuminazione pubblica tra il comune di Cedegolo ed Enel Sole S.r.l. CIG Z09359E686. Atto di concerto.";
- RICHIAMATA la propria nota in data 28.12.2022 protocollo n. 7868 indirizzata a Enel Sole S.r.l. volta a chiedere la disponibilità della società alla gestione del servizio di illuminazione pubblica della frazione di Grevo per l'anno 2023, con la clausola che, al fine di evitare interferenze con la ditta esecutrice delle opere, il contratto di gestione si sospende in automatico alla firma del verbale di consegna dei lavori a valere sul "Bando Illumina";
- VISTA la risposta favorevole giunta a protocollo dell'Ente in data 29.12.2022 n. 7917;
- VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

- RICHIAMATA** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020, per un importo inferiore ad € 139.000,00, è possibile procedere all'assegnazione del servizio mediante affidamento diretto;
- DATO ATTO** inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000 per la forma contrattuale trova applicazione l'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.";
- VISTO** il comma 130 dell'articolo unico della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che prevede l'innalzamento della soglia dei c.d. "micro-acquisti", con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici, disponendo che: "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "1.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro";
- PRESO ATTO** che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità;
- RITENUTO** opportuno affidare, in deroga al principio di rotazione, alla società Enel Sole S.r.l. il servizio anche per l'anno 2023, considerato che nel primo semestre dell'anno dovrebbe avviarsi la procedura di gara per l'efficientamento di tutta la rete di illuminazione pubblica del Comune di Cedegolo e che risulta antieconomico selezionare altro operatore in questa fase transitoria, dando atto che alla consegna dei lavori la gestione verrà trasferita alla ditta aggiudicataria delle opere;
- VISTA** l'allegata bozza di convenzione di gestione del servizio di illuminazione pubblica che regola i rapporti e che prevede un canone di servizio di gestione di € 416,25, per complessivi annuali € 4.995,00 IVA 22% esclusa;
- VERIFICATO** che il prezzo offerto risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000;
- ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;
- ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all’articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1. di affidare a Enel Sole S.r.l. la gestione e manutenzione dell’illuminazione pubblica della frazione di Grevo per l’anno 2023, che prevede un canone di servizio di gestione di € 416,25, per complessivi € 4.995,00 IVA 22% esclusa;
2. di approvare l’allegata convenzione proposta da Enel Sole s.r.l.;
3. di impegnare a favore di Enel Sole S.r.l. la somma complessiva di € 6.093,90 IVA inclusa, imputando la suddetta spesa al macroaggregato 10051.03 (capitolo di P.E.G. 1941) esercizio finanziario 2023, che presenta adeguata disponibilità;
4. di dare atto che alla consegna dei lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica di Cedegolo cesserà, come previsto dall’art. 2 della convenzione, la gestione dell’impianto da parte di Enel Sole S.r.l. e che si provvederà alla rideterminazione dell’impegno di spesa assunto con la presente;
5. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFNIFM;
6. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura;

7. di dare atto che il CIG assegnato è ZBF39543D2. Esso andrà riportato obbligatoriamente in fattura, pena lo scarto della stessa;
8. di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
9. di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
10. che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
11. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
12. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
13. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, Enel Sole S.r.l. con sede in Roma, Via Flaminia n. 970.

Il Responsabile Di Servizio
F.to Geom. Giovanna Pelloli

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1111031563	2023	10051.03.1941	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MANUTENZIONE IMPIANTI E SPESE CONNESSE)	6.093,90

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 29/12/2022

Il Responsabile Del Servizio
F.to Pedrali Andrea Bortolo Pedrali

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 29/12/2022

Il Responsabile Del Servizio

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PRESSO IL COMUNE DI CEDEGOLO (BS)

Il giorno del mese febbraio dell'anno 2023.

Tra

Il Comune di Cedegolo di seguito denominato "Comune" rappresentato da in qualità di in ragione dell'atto n..... rep..... domiciliato ai fini del presente atto presso la Casa Comunale in

e

la società ENEL SOLE s.r.l. - Società con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., con sede in Roma, Via Flaminia n. 970, Partita IVA 05999811002, rappresentata nel presente atto da LUCA MARCHI giusta procura del 27/04/2020, rep.61097, depositata presso il notaio Studio Notarile Associato ATLANTE CERASI con studio in P.le di Porta Pia, 121 - 00198 - Roma (nel seguito denominata anche Enel Sole) ed unitamente al Comune anche "Parti";

Premesso che

- 1 - Il Comune è proprietario di n.169 impianti di illuminazione pubblica situati sul territorio comunale, le cui caratteristiche sono dettagliatamente specificate nell'Allegato D alla presente Convenzione;
- 2 - Il Comune intende affidare ad Enel Sole la gestione dei suddetti impianti per un periodo di 12 mesi, ai sensi ai sensi dell'art.36, comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), come modificato dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020 - *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*), verso pagamento di un importo complessivo di € 4.995,00 (iva esclusa)
Il Comune è altresì proprietario di altri impianti la cui gestione resta affidata ad altro operatore.
- 3 - I competenti organi comunali hanno deliberato in data ... gli impegni di spesa di cui al punto precedente;
- 4 - la presente Convenzione rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione degli obblighi e dei diritti delle Parti.

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Con la stipula della presente Convenzione il Comune affida ad Enel Sole, ai sensi dell'art.36, comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), come modificato dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020 - *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*:

- a) lo svolgimento del servizio di gestione, per un periodo di 12 mesi, degli impianti di cui all'Allegato D, alle condizioni di cui al successivo art.3.
per un importo complessivo di Euro 4.995,00 (iva esclusa)

Art. 2 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà la durata di 12 mesi, con effetto dal giorno 01.01.2023.

ENEL SOLE si impegna inoltre a sospendere l'attività di gestione, con un preavviso scritto di almeno 30gg, al fine di evitare interferenze con la ditta che si aggiudicherà la gara di appalto per la realizzazione delle opere di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Cedegolo. La sospensione del presente contratto interverrà dalla data di firma del verbale di consegna dei lavori a valere sul "Bando Illumina".

Art. 3 – Servizi di gestione degli impianti

L'articolazione tecnica e le condizioni contrattuali di gestione degli impianti, ai fini dell'erogazione del servizio di illuminazione pubblica comprende le attività di esercizio e di manutenzione degli impianti di cui all'Allegato D, erogate con le modalità dettagliatamente descritte nella "Specificazione Tecnica Gestione" di cui all'Allegato B.

Il corrispettivo complessivo per il suddetto servizio, definito sulla base del "Listino prezzi" di cui all'Allegato C , applicato alle consistenze riportate nell'Allegato D, ammonta a Euro 4.995,00 (IVA ESCLUSA) per l'intera durata della Convenzione e verrà corrisposto con le modalità di cui al successivo art.4

Art. 4 – Corrispettivi e aggiornamento canone

A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione, il Comune corrisponderà con cadenza mensile un corrispettivo di € 416,25 (IVA ESCLUSA)

Il suddetto corrispettivo sarà articolato come segue:

- canone servizio di gestione per € 416,25 (IVA ESCLUSA)

I canoni relativi al servizio di gestione, essendo riferiti al mese di presentazione della offerta da parte di Enel Sole, saranno aggiornati all’inizio di ciascun anno solare in base alle variazioni dell’ ”Indice Istat medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai”, riferite all’anno precedente. Con cadenza mensile verranno adeguati alle eventuali variazioni del numero e della composizione delle consistenze impiantistiche.

Art. 5 - Modalità di fatturazione e pagamento

Il corrispettivo di cui al precedente art. 4 sarà fatturato con periodicità mensile con le seguenti modalità:

- canone servizio di gestione

Le fatture emesse da Enel Sole e relative ai corrispettivi per le prestazioni previste nella presente Convenzione dovranno essere integralmente liquidate dal Comune entro 30 giorni dalla data di emissione, secondo le modalità di pagamento specificate nelle stesse.

Se il pagamento è ritardato oltre il termine sopra indicato, Enel Sole, ferma la facoltà di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela del proprio credito, potrà applicare gli interessi di mora nella misura degli interessi legali, oltre le maggiori spese.

Art. 6 – Tracciabilità flussi finanziari

Il Comune, per il tramite del legale rappresentante pro tempore, assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. pena la nullità assoluta del presente contratto. Enel Sole Srl si obbliga a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, come da Allegato G. Qualora le transazioni

relative alla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, la presente Convenzione si intende risolta di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss.mm.ii

Art. 7 - Tempi di esecuzione

I tempi di esecuzione di tutti gli interventi sugli impianti sono da intendersi al netto di eventuali ritardi che dovessero verificarsi a causa del rilascio di autorizzazioni, permessi e pareri, ovvero per sospensioni dei lavori in corso d'opera e comunque per qualsiasi causa non imputabile a Enel Sole.

Art. 8 – Modalità di esecuzione del servizio

Enel Sole, stante la qualifica di appalto da attribuire alla presente Convenzione, si riserva di svolgere tutte le attività oggetto della stessa direttamente o tramite terzi incaricati, ricorrendo al subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici .

Art. 9- Ispezioni e verifiche.

Enel Sole ed il Comune, per mezzo di propri incaricati, durante il periodo di validità della Convenzione ed in contraddittorio tra loro, potranno procedere a verifiche per accertare il rispetto delle condizioni pattuite.

Il Comune si impegna a segnalare a Enel Sole la struttura preposta allo svolgimento dei controlli sull'esatto adempimento della Convenzione.

Art. 10 - Autorizzazioni.

Il Comune accorda inoltre gratuitamente l'occupazione temporanea della proprietà comunale con gli attrezzi e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione di tutti gli interventi sugli impianti di illuminazione pubblica.

Art. 11 - Riservatezza della documentazione.

Tutti i documenti predisposti da Enel Sole ai fini della presente Convenzione sono e rimangono di proprietà della stessa. Il Comune s'impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei rapporti con Enel Sole ed a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi.

Art. 12 – Oneri fiscali e vari.

La presente convenzione, a norma del secondo comma dell'art. 5 del DPR n. 131 del 26 Aprile 1986, non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso; gli oneri per bollo, tasse, diritti di segreteria, si intendono a carico di Enel Sole. Eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o disposizione dell'Autorità competente, alla Convenzione, alle prestazioni e ai relativi compensi, sono a carico del Comune salvo che siano espressamente posti dalla legge stessa a carico di Enel Sole, e senza facoltà di rivalsa.

L'ammontare della spesa relativa alle prestazioni di cui alla presente Convenzione e gli eventuali successivi aumenti della stessa saranno, a cura del Comune, iscritti nelle spese obbligatorie del bilancio comunale.

Art. 13 - Risoluzione della Convenzione.

In caso di ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione di una delle Parti, l'altra può chiedere la risoluzione della stessa, previa diffida ad adempiere entro un termine indicato, inviata mediante raccomandata con a.r. o posta elettronica certificata alla parte inadempiente.

Per effetto della cessazione del rapporto contrattuale e a prescindere dalle cause di risoluzione, il Comune rimborserà a Enel Sole il corrispettivo dei Lavori di riqualifica effettuati ed i materiali già acquistati in vista del completamento dei lavori. A fronte di tale importo, Enel Sole emetterà un'unica fattura riportata, salvo diversa indicazione, al netto di IVA, che dovrà essere integralmente pagata dal Comune entro 30 giorni dalla data di emissione.

Se il pagamento è ritardato oltre il termine sopra indicato, Enel Sole, ferma la facoltà di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela del proprio credito, potrà applicare gli interessi di mora nella misura degli interessi legali, oltre le maggiori spese.

Art. 14 Forza Maggiore e Sopravvenuta Onerosità

Ai fini della presente Convenzione, per “Forza Maggiore” si intende qualsiasi evento, condizione o circostanza e i relativi effetti, al di fuori della sfera di ragionevole controllo della Parte che la faccia valere (la "Parte Interessata"), che, senza dolo o colpa della medesima Parte, e nonostante ogni ragionevole sforzo di quest'ultima per evitarla o mitigarne gli effetti, causi un ritardo o un'interruzione nell'adempimento di un qualsiasi obbligo previsto dal Contratto. Fatto salvo quanto precede, la Forza Maggiore comprende, a mero titolo esemplificativo:

- (a) condizioni climatiche insolitamente avverse, diverse da quelle ragionevolmente prevedibili;
- (b) epidemia o grave malattia contagiosa;
- (c) eventi bellici (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o non dichiarata), atti di forza di una nazione straniera, embargo, blocco, razionamento, assegnazione o imposizione di sanzioni commerciali o economiche;
- (d) sciopero o interruzione del lavoro, rivolte o atti terroristici;
- (e) impossibilità (escluso il caso in cui l'evento sia dovuto a un atto o omissione della Parte interessata) di ottenere o rinnovare qualsiasi autorizzazione governativa necessaria ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione;
- (f) sinistro (escluso il caso in cui l'evento sia dovuto a un atto o omissione della Parte Interessata), terremoto, sabotaggio o incendio;
- (g) gravi danni o guasti a qualsiasi pontile e/o attrezzatura principale del Porto di Carico o del Porto di Scarico;
- (h) indisponibilità, ostruzione o blocco del Porto di Carico o del Porto di Scarico;
- (j) qualsiasi modifica di leggi o regolamenti vigenti da parte di un'Autorità pubblica.

Ai fini della presente Convenzione, per “Sopravvenuta Onerosità” si intende qualsiasi evento, condizione o circostanza, e i relativi effetti, che fuoriesca dalla sfera del ragionevole controllo della Parte Interessata, senza colpa o dolo della stessa, e che, nonostante tutti i ragionevoli e continui sforzi della Parte Interessata volti a evitarla o a mitigarne gli effetti, alteri significativamente l'equilibrio del Contratto, aumentando il costo della prestazione dovuta o, a

seconda dei casi, diminuendo il valore della prestazione ricevuta, in misura eccessiva, facendo così venire meno l'interesse della Parte Interessata.

Fatte salve le limitazioni di cui al punto 4 del presente articolo, se una delle Parti non è in grado, in ragione dell'evento di Forza Maggiore o Sopravvenuta Onerosità, di adempiere, in tutto o in parte, ad un qualsiasi obbligo di cui al Contratto, tale obbligo della Parte Interessata sarà sospeso oppure la Parte Interessata sarà esonerata dall'adempimento del medesimo, nei limiti di quanto necessario in ragione dell'evento di Forza Maggiore o della Sopravvenuta Onerosità, e previa comunicazione scritta della Parte Interessata contenente la descrizione dettagliata del suddetto evento.

La Parte Interessata non ha il diritto di sospendere l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto per un ambito maggiore o per una durata superiore rispetto a quanto necessario in ragione della Forza Maggiore, della Sopravvenuta Onerosità o del ritardo che ne deriva.

Le Parti non sono esonerate, per effetto del verificarsi dell'evento di Forza Maggiore o Sopravvenuta Onerosità, dagli obblighi che avrebbero dovuto adempiere prima del verificarsi di tale evento.

L'impossibilità o l'incapacità di una delle Parti di adempiere un obbligo di pagamento derivante dal Contratto, a fronte di prestazioni già eseguite dall'altra Parte prima dell'invio della comunicazione di cui al punto 4, non può essere giustificata dal verificarsi di un evento di Forza Maggiore o Sopravvenuta Onerosità.

La Parte Interessata deve, non appena ragionevolmente possibile, a seguito del verificarsi dell'evento di Forza Maggiore o Sopravvenuta Onerosità:

- (a) informare l'altra parte dell'evento di Forza Maggiore o Sopravvenuta Onerosità, identificando la natura dell'evento e la durata stimata dei suoi effetti;
- (b) intraprendere, a proprie spese, ogni ragionevole sforzo per: (i) porre rimedio all'evento causato dalla Forza Maggiore o Sopravvenuta Onerosità; (ii) porre rimedio all'incapacità di adempiere, e; (iii) adempiere agli altri obblighi a proprio carico che non siano pregiudicati dalla Forza Maggiore o Sopravvenuta Onerosità;

- (c) tenere l'altra Parte ragionevolmente informata di tali sforzi;
- (d) fornire comunicazione scritta della ripresa dell'esecuzione degli obblighi a suo carico.

Mitigazione della Forza Maggiore o Sopravvenuta Onerosità ed eventuale rinegoziazione degli impegni contrattuali

La Parte Interessata è tenuta a intraprendere ogni ragionevole azione volta a: (i) rimuovere gli effetti di ogni evento di Forza Maggiore o Sopravvenuta Onerosità che pregiudichi l'adempimento degli obblighi previsti dal Contratto in capo alla stessa, nonché; (ii) minimizzare gli effetti della Forza Maggiore o Sopravvenuta Onerosità, a seconda dei casi.

Fatto salvo quanto sopra, la Parte Interessata potrà proporre all'altra Parte di modificare il Contratto secondo quanto necessario e consentito dalla legge applicabile, per rendere possibile l'adempimento degli obblighi previsti a suo carico e/o per ripristinare l'equilibrio del Contratto, alterato dalla Sopravvenuta Onerosità, indicando un congruo termine entro il quale la proposta dovrà essere accettata dall'altra Parte. Nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo entro il termine indicato dalla Parte Interessata, quest'ultima avrà il diritto di recedere con effetto immediato dalla presente Convenzione, nonché da un qualsiasi ordine vincolante dal medesimo derivato, previa comunicazione scritta all'altra Parte. In tal caso, la Parte Interessata non sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte per alcuna conseguenza derivante dal recesso, fatte salve le obbligazioni e le responsabilità derivanti dalle prestazioni dalla stessa eseguite prima della data del recesso.

In ogni caso, qualora nel termine di 90 (novanta) giorni dall'invio della comunicazione di cui al punto 5, lett. (a), non sia stata inviata la comunicazione della ripresa delle attività prevista dal punto 5, lett. (d), né sia stato raggiunto tra le Parti l'accordo di cui al punto 6, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere con effetto immediato dalla presente Convenzione, nonché da un qualsiasi ordine vincolante dal medesimo derivato, previa comunicazione scritta all'altra Parte.

In tutti i casi di recesso, la Parte che esercita il recesso non sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte per alcuna conseguenza derivante dal recesso stesso, fatte salve le obbligazioni e le responsabilità derivanti dalle prestazioni dalla stessa eseguite prima della data del recesso.

Le Parti riconoscono che alla data di sottoscrizione della presente Convenzione è in atto una gravissima diffusione globale della malattia da coronavirus, noto anche come "Covid-19" o "malattia da coronavirus 2019", che qualora dovesse ulteriormente diffondersi ed evolversi potrebbe pregiudicare gravemente la capacità di Enel Sole di adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente Convenzione.

Di conseguenza, a titolo di deroga esplicita, le Parti concordano ed accettano che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutti gli eventi, condizioni o circostanze e ai relativi effetti associati alla diffusione del Covid-19 (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il peggioramento delle condizioni dovute alla diffusione del Covid-19 esistenti alla data della presente Convenzione), prevedibili o meno alla data di conclusione del Contratto, al di fuori del ragionevole controllo e senza colpa o dolo della Parte interessata, che, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli e continuativi della Parte Interessata per prevenirli o mitigarne gli effetti, (i) provocano un ritardo o un'interruzione nell'adempimento di un qualsiasi obbligo previsto dalla presente Convenzione, ovvero (ii) alterano significativamente l'equilibrio del Contratto, aumentando il costo della prestazione dovuta o, a seconda dei casi, diminuendo il valore della prestazione ricevuta, in misura eccessiva, facendo così venir meno l'interesse della Parte Interessata.

Art. 15 - Elezione di domicilio, dati societari e Foro competente

Le Parti eleggono ai fini della presente Convenzione il seguente domicilio:

- per la Enel Sole, Via Flaminia, 970 – ROMA ;
- per il Comune, presso la propria sede Municipale.

Per qualsiasi controversia derivante dalla presente Convenzione è competente il Foro di Brescia

Art. 16 – Cessione Convenzione

La presente Convenzione potrà essere ceduta da Enel Sole ad altra Società da essa controllata, collegata o partecipata, nel rispetto delle previsioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 17 - Premesse ed allegati.

Le premesse e gli allegati B, C, D, G costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

La Enel Sole Srl

il Comune di CEDEGOLO

LISTINO PREZZI - SERVIZI DI BASE**Gennaio / 2023****Canoni annui per centro luminoso: LAMPADE DI USO CORRENTE**

Tipo	Potenza	Canone
Apparecchi equipaggiati con sorgenti a scarica	Qualsiasi fino a 400 W	€30
Apparecchi equipaggiati con sorgenti a risparmio energetico	Qualsiasi fino a 100 W	€30
Elettronica compatta W 1x20	Fino a 20 W	€15
Apparecchi a led	Qualsiasi fino a 100 W	€27

SPECIFICA TECNICA PRESTAZIONI

1. Gestione delle segnalazioni, Contact Center e Yourban

Il Comune e la cittadinanza avranno a disposizione, per la durata di vigenza contrattuale, un numero verde Enel Sole, 800.90.10.50, attraverso il quale potranno usufruire dei seguenti servizi di comunicazione:

- Segnalazione lampade guaste o intere parti di impianto non funzionanti;
- Segnalazione situazioni di pericolo, per attivare il successivo Pronto intervento;
- Suggerimenti e reclami, al fine di comunicare elementi utili per migliorare la qualità dei servizi erogati da Enel Sole come meglio chiarito di seguito.

Il servizio di Contact Center è attivo 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno e viene garantito da personale dedicato: non è pertanto un nastro registrato, ma un servizio dinamico che permette alla cittadinanza di interloquire con persone fisiche. Le comunicazioni pervenute ad Enel Sole attraverso il Contact Center saranno analizzate, classificate e registrate nel Sistema informativo Enel Sole, per l'attivazione immediata delle fasi operative conseguenti; tali comunicazioni acquisite saranno suddivise in tre categorie principali, così articolate:

- **Segnalazioni di anomalie di impianto**, cioè segnalazioni relative a componenti singoli o a parti più estese di impianto gestito da Enel Sole affette da condizioni di funzionamento anomalo e/o di pericolo, o in stato di conservazione inadeguato.
- **Richieste commerciali**, ovvero richieste di natura commerciale (richieste di preventivo, ecc.) relative ai servizi erogati da Enel Sole non compresi nel rapporto contrattuale vigente;
- **Reclami**, ovvero comunicazioni, pervenute da parte del Comune, relative a ipotizzate non conformità, di carattere tecnico e/o contrattuale, fra il servizio erogato e le condizioni previste, o ad altri elementi di insoddisfazione connessi con il servizio di pubblica illuminazione erogato da Enel Sole.

Enel Sole mette inoltre a disposizione **YoUrban** che è un portale dedicato alle municipalità ed una app per i cittadini, che permettono di partecipare attivamente al miglioramento dell'illuminazione pubblica. Tali strumenti digitali permettono effettuare le segnalazioni geolocalizzate ed in tempo reale, anche direttamente dal proprio smartphone e di monitorare l'andamento della risoluzione del guasto segnalato.

1/6

Enel Sole Srl - Società con unico socio - Sede legale: 00191 Roma, Viale di Tor di Quinto 45/47 - Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 02322600541 - R.E.A. 905977 - Partita IVA 05999811002 - Capitale Sociale 4.600.000,00 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA



Ciascuna tipologia di segnalazione sarà gestita, a valle della sua identificazione, secondo le modalità descritte nel prosieguo del presente articolo.

• Le **segnalazioni di anomalie di impianto** saranno classificate in:

- Guasti funzionali, nel caso di anomalie che pregiudicano il funzionamento dell'impianto e che non determinino nell'immediato situazioni in grado di minacciare la pubblica incolumità e/o il patrimonio; rientrano in tali classificazione i **Guasti ordinari** ed i **Guasti Urgenti**.
- Guasti pericolosi, nel caso di anomalie, anche di tipo funzionale o strutturale, che generano situazioni di pericolo immediato per la pubblica incolumità e/o il patrimonio e quindi la necessità di un **Pronto Intervento** per la rimozione del pericolo.

Gli interventi manutentivi occorrenti, cui Enel provvederà a seguito delle ricezioni delle segnalazioni di cui sopra, verranno effettuati come dettagliato nei paragrafi successivi.

• Le **richieste commerciali ed i reclami** saranno classificati da Enel Sole in funzione della loro natura:

- richieste commerciali, se finalizzate all'ottenimento di informazioni o offerte riguardanti prodotti o servizi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel rapporto contrattuale
- reclami commerciali, se originati da segnalazione di non conformità o insoddisfazioni di carattere commerciale (errata fatturazione, ecc.);
- reclami tecnici, se originati da non conformità o insoddisfazioni di carattere tecnico (mancato intervento su segnalazione di guasto, ecc.).

2. Censimento puntuale

Al fine di accertare la reale consistenza degli impianti in esercizio, trasferire in un apposito sistema informativo le caratteristiche rilevate e verificare la conformità degli impianti alle norme di riferimento, Enel Sole eseguirà una campagna di rilievo ed ispezione estesa puntualmente a tutti i centri luminosi e quadri di comando dell'impianto, utilizzando un supporto inventariale capace di accogliere le informazioni di dettaglio delle installazioni inclusa la georeferenziazione degli impianti.

Contestualmente all'attività di rilevazione ed ispezione, si procederà alla marcatura numerata dei sostegni e dei quadri di alimentazione, così da permettere una precisa e tempestiva localizzazione di ciascun componente d'impianto durante lo svolgimento delle attività manutentive ed in caso di segnalazione di guasto.

3. Sistema informativo

Sarà predisposta l'informatizzazione dei processi di gestione e controllo dei servizi, mediante l'utilizzo di un dedicato Sistema Informativo per la gestione delle principali attività quali: contact center, censimento, anagrafica tecnica, cartografia, manutenzione, richieste di intervento, risoluzione dei guasti, comunicazioni, ecc.. Tale sistema informativo consentirà all'Amministrazione comunale l'accesso tramite il portale Yourban con credenziali personalizzate.

4. Accensione e spegnimento impianti di illuminazione pubblica

Viene assicurato il funzionamento degli impianti mediamente per circa 4100 ore annue, garantendo l'accensione e lo spegnimento degli stessi attraverso l'impiego di idonei dispositivi automatici di tipo crepuscolare o attraverso orologio astronomico. Nel caso di accensione e spegnimento degli impianti tramite dispositivi automatici di tipo non crepuscolare, l'orario di accensione e di spegnimento sarà definito con il Comune.

Ove consentito dalla presenza di dispositivi di regolazione a quadro o su apparecchio illuminante, può essere prevista, ai fini di un risparmio energetico, una parziale riduzione del flusso luminoso dalle 22:00 fino allo spegnimento degli impianti, nel rispetto delle normative in vigore.

5. Guasto ordinario

La segnalazione dei guasti su singoli centri luminosi dovrà avvenire tramite una comunicazione completa del numero identificativo del centro luminoso guasto, riportato su etichetta posta in prossimità dello stesso. L'intervento necessario per il ripristino della normalità sarà effettuato **entro 3 giorni lavorativi** dalla data di ricezione della segnalazione. Nel caso di segnalazioni sprovviste di numero identificativo, al segnalante verrà richiesto di fornire tutte le indicazioni toponomastiche necessarie alla identificazione del complesso illuminante.

6. Pronto Intervento

In occasione dei guasti più rilevanti o in presenza di situazioni di pericolo per persone o cose, viene garantito entro le **2 ore** successive alla ricezione della relativa segnalazione da parte del Comune o di altre

3/6

Autorità competenti, l'intervento necessario per la ripresa del servizio e/o per l'eliminazione delle condizioni di pericolo. Vengono considerate situazioni di pericolo, a giudizio dell'operatore che riceverà la segnalazione, le seguenti casistiche:

- presenza di scintille, archi elettrici o fiamme in prossimità del complesso illuminante o del quadro elettrico;
- sportello del quadro di comando aperto o danneggiato;
- elementi di impianto in tensione;
- corda o fune danneggiata che regge gli apparecchi di illuminazione a sospensione;
- apparecchio di illuminazione parzialmente staccato dal sostegno o dall'ancoraggio a muro;
- palo pericolosamente inclinato;
- palo caduto a terra;
- intero quartiere al buio.

Le segnalazioni di pronto intervento dovranno essere effettuate al numero verde 800.90.10.50.

Tale prestazione sarà assicurata in modo continuato, 24 ore su 24 ore anche nei giorni festivi.

7. Guasto Urgente

In occasione di guasti più rilevanti, che coinvolgano cioè più punti luce consecutivi (almeno 3) o intere vie al buio, l'intervento necessario per la ripresa del servizio viene garantito entro le 24 ore successive alla ricezione della segnalazione.

Nel caso venga riscontrato un guasto su linee o su quadri di alimentazione, si procederà come segue:

- verrà eseguito entro le 24 ore dalla ricezione della segnalazione, un primo intervento "tampono" per la ripresa almeno parziale del servizio;
- verrà avviata tempestivamente una ricerca del guasto finalizzata alla risoluzione definitiva del disservizio;
- nel caso siano necessari interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino completo del regolare funzionamento degli impianti, le modalità ed i tempi verranno concordati con il Comune.

8. Ispezione e Manutenzione a programma

Nel corso della validità contrattuale verrà effettuata l'ispezione e la manutenzione programmata preventiva dei vari componenti di impianto quali quadri di comando e protezione, linee elettriche di alimentazione, apparecchi illuminanti e sostegni.

4/6

Si procederà alla verifica annuale dello stato di conservazione di quadri elettrici di comando e protezione e degli apparecchi di illuminazione. In merito a quest'ultimi verrà eseguita, con periodicità triennale, la pulizia delle ottiche ed il ricambio delle sorgenti luminose a scarica, anche se regolarmente funzionanti, al fine di assicurare una maggiore continuità del servizio riducendo i casi di guasti saltuari.

Con riferimento in particolare ai centri luminosi equipaggiati con lampade ai Vapori di Mercurio o a Luce Miscelata, tenuto conto che, in ottemperanza alla normativa europea in materia di prodotti per illuminazione, le predette lampade non possono essere più prodotte, Enel Sole non potrà garantire la loro sostituzione. Per tali centri luminosi sarà necessaria la completa sostituzione tramite interventi di manutenzione straordinaria con modalità e tempi da concordare con l'Amministrazione.

Con cadenza quadriennale verrà effettuata la verifica visiva dei sostegni e delle linee elettriche di alimentazione; la prima verifica verrà eseguita nel corso del primo anno di gestione.

10. Smaltimento dei rifiuti

Viene garantito, da parte di Enel Sole, per l'intera durata dell'Accordo, lo smaltimento dei materiali di risulta, delle lampade esauste e di tutti gli altri rifiuti, anche pericolosi, originati dall'attività di gestione degli impianti, in piena conformità alle norme di legge che disciplinano la materia.

11. Assistenza tecnica

Enel Sole è tenuta a fornire assistenza all'Amministrazione Comunale, in particolare per l'individuazione di soluzioni innovative ed interventi migliorativi da realizzarsi su parti dell'impianto di Illuminazione Pubblica, tesi al contenimento dei consumi energetici o al miglioramento della funzionalità del servizio, o finalizzati alla realizzazione di una smart city.

CONSISTENZE D'IMPIANTO

CO-EC006 - Elettronica compatta W 1x20	5
CO-SA015 - Vapori sodio alta pressione W 1x70	139
CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100	20
CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150	4
CO-SA010 - Vapori sodio alta pressione W 1x250	1
TOTALE	169